



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## Avvocati: si può fare pratica forense anche all'estero

Autore: Redazione | 20/05/2016



*Publicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale che disciplina la possibilità di svolgere il tirocinio in un altro Stato dell'Unione Europea.*

Praticanti avvocati: diventa finalmente possibile svolgere un semestre di pratica legale anche all'estero, in un Paese dell'Unione Europea. Lo prevede il decreto ministeriale pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale **[1]** che disciplina le modalità di svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense, le procedure di

controllo da parte dei consigli dell'ordine, le ipotesi di interruzione del tirocinio, nonché i requisiti di validità del periodo di tirocinio eventualmente svolto in un altro Stato dell'Unione europea.

Qualora il praticante intenda svolgere un semestre di tirocinio in altro Paese dell'Unione europea, ne deve prima dare **comunicazione** al **Consiglio dell'ordine**, indicando il **nominativo** e i recapiti del professionista presso cui svolgerà il tirocinio, la qualifica di quest'ultimo e la sua equivalenza al titolo di avvocato ai sensi della normativa vigente in tema di riconoscimento dei titoli professionali.

Il professionista deve aver prestato il proprio consenso che deve risultare da forma scritta.

Al termine del semestre svolto all'estero, il praticante consegna al consiglio dell'ordine documentazione idonea a certificare l'effettività del tirocinio svolto all'estero secondo le norme del Paese ospitante, compresa, in ogni caso, una dichiarazione del professionista straniero che attesti lo svolgimento con profitto del periodo di tirocinio. Tale documentazione è prodotta in originale nella **lingua dello Stato in cui si svolge il periodo di tirocinio** con la **traduzione asseverata** in lingua italiana.

Il consiglio dell'ordine, sulla base della documentazione prodotta, riconosce il periodo svolto all'estero ai fini della convalida di un semestre di tirocinio, oppure ne rifiuta la convalida con delibera motivata.

## **Tirocinio durante l'università**

Viene disciplinata anche la possibilità dell'anticipazione di un semestre di tirocinio durante gli studi universitari, ma la novità è subordinata alla stipula da parte del

CNF – entro un anno dall’entrata in vigore del decreto – di una convenzione quadro con la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza, al fine di disciplinare lo svolgimento del tirocinio in costanza dell’ultimo anno di studi universitari.

Lo studente deve essere in regola con lo svolgimento degli esami di profitto del corso di laurea in giurisprudenza e avere già ottenuto il riconoscimento dei crediti nelle seguenti materie: diritto civile, diritto processuale civile, diritto penale, diritto processuale penale, diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto dell’Unione europea.

## **Tirocinio durante il lavoro**

Tirocinio contestuale a rapporto di lavoro. Il suddetto decreto ministeriale ha stabilito che, qualora il tirocinio venga svolto contestualmente ad altre attività di lavoro subordinato, pubblico o privato che sia, sul praticante grava l’onere di informare il Consiglio dell’ordine della situazione di fatto, indicando anche gli orari e le modalità di svolgimento dell’attività lavorativa. Il Consiglio accerta, quindi, l’assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse e verifica che l’attività lavorativa si svolga secondo modalità ed orari che siano idonei a consentire l’effettivo svolgimento del tirocinio. All’esito della verifica poi, ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio dell’ordine può disporre, con delibera motivata, il diniego dell’iscrizione o, se il rapporto di lavoro ha avuto inizio durante il periodo di tirocinio, la cancellazione dal registro dei praticanti.

### **Note**

**[1]** D.M. n. 70, del 17 marzo 2016, pubblicato in G.U. n.116.